



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GOT
CASSA FORENSE
CONTRIBUTI
PERIODO ANTERIORE AL
2010

Ud. 16/12/2025 P.U.

Cron.

R.G. n. 19328/2019

SENTENZA

- *ricorrente* -

contro

- *controricorrente* -

contro



- intimata -

FATTI DI CAUSA

1. La controversia origina da una cartella esattoriale, dell'importo di oltre 12.000 euro, emessa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e notificata da Equitalia Centro per il recupero dei contributi previdenziali dovuti dall'Avvocato Giuseppe Monaco iscritto all'Albo degli Avvocati, in riferimento alla sua attività di giudice onorario di tribunale (GOT) svolta nel periodo dal 2007 al 2010.
2. In primo grado, l'opposizione alla cartella svolta dal professionista veniva accolta dal Tribunale di Parma sul presupposto che la Cassa forense non avesse dimostrato l'esercizio dell'attività professionale in via prevalente e continuativa, requisito necessario – oltre al superamento dei limiti di reddito – per l'iscrizione alla Cassa, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 319 del 1975.
3. La Corte d'appello di Bologna rigettava il gravame della Cassa Forense ritenendo che non potesse applicarsi, per analogia, la legge n.276/1997 (art.8) relativa ai giudici onorari aggregati (GOA) i quali esercitino la professione di avvocato, e iscritti alla Cassa forense; andava, invece, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite, sentenza n.13721/2017, che aveva escluso la contribuzione alla Cassa forense da parte dell'avvocato esercente la funzione di giudice di pace.
4. Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L'Avvocato Monaco Giuseppe resiste con controricorso, illustrato da memoria. AdER è rimasta intimata.
5. Con ordinanza del 4 marzo 2025, n. 5798, la Sezione Lavoro della Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidenza per l'assegnazione alle



Sezioni Unite civili della Corte, vista la rilevanza e problematicità sistematica anche in punto di analogia *iuris*, della seguente questione di massima di particolare importanza: «se, per i giudici onorari di tribunale (GOT), in relazione al servizio prestato prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (che, all'art. 21, comma 8, ha previsto l'iscrizione alla Cassa forense di tutti gli iscritti all'Albo), non è configurabile alcuna copertura assicurativa, oppure trova applicazione - per analogia - l'iscrizione alla Cassa forense prevista dall'art. 8 della l. n. 276 del 1997 per i giudici onorari aggregati (GOA), ovvero vige l'obbligo d'iscrizione presso la Gestione separata dell'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995».

6. L'Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con l'unico motivo di ricorso, la Cassa forense deduce falsa applicazione degli artt.50, lett. f) d.P.R. n.917/1986 in combinato disposto con l'art.10 legge n.576/1980.
8. In sintesi, per la Cassa si applica, anche ai GOT, la disciplina previdenziale prevista, per i GOA, dalla legge n.276/1997.
9. La Cassa forense svolge il seguente percorso argomentativo: la Corte di merito avrebbe, da un lato, escluso l'applicabilità, per analogia, ai GOT della normativa dettata per i GOA, ma dall'altro avrebbe richiamato la disciplina prevista per una figura ancora diversa, quella dei giudici di pace, attraverso il richiamo al precedente delle Sezioni Unite n.13721 del 2017. Quest'ultima assimilazione sarebbe, tuttavia, infondata, con la conseguenza che le indennità percepite dagli avvocati che svolgono le funzioni di GOT non potrebbero essere considerate redditi da lavoro dipendente, bensì remunerazioni di prestazioni svolte da soggetti che esercitano una professione, ancorché intesa in senso lato e dinamico, come tali regolate dalla norma generale di cui all'art. 10 della legge n. 576 del 1980.
10. Con la memoria illustrativa, si rammentano i principi espressi, da ultimo, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui i magistrati onorari devono essere equiparati ai lavoratori aventi diritto, tra l'altro, all'assicurazione previdenziale, richiamando, segnatamente, la CGUE, Sesta Sezione, sentenza 27 giugno 2024, Peigli contro Ministero della Giustizia e altri, causa C-41/23, che ha considerato espressamente, per la prima volta, la figura del GOT ed ha così concluso «L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione



dell'orario di lavoro, e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

11. Si richiama la giurisprudenza di legittimità e, per tutte, Cass., Sez. I, sentenza 14 novembre 2025, n. 30121, in ordine all'operatività immediata, negli ordinamenti interni, delle decisioni della Corte di Giustizia, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili (ed ivi si rinvia a Corte cost. nn. 284 del 2007, 389 del 1989, 113 del 1985).
12. Si rinnova l'argomento dell'applicazione analogica della legge n. 276 del 1997 - che all'art. 8, commi 5 e 9, prevede che il compenso del GOA sia equiparato a tutti gli effetti della legge n.576/1980 quale reddito professionale e quindi assoggettato agli stessi obblighi contributivi nei confronti della Cassa Forense - ribadendo che il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 preleggi solo quando manchi, nell'ordinamento, una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria e soggiungendo che l'analogia è possibile solo in presenza di una reale lacuna e quando vi sia identità di *ratio* tra la disciplina esistente e il caso da regolare (all'uopo citando Cass., sez. II, 21 giugno 2022, n. 19928).
13. Si rimarca che, nella specie, il ricorso all'analogia è possibile perché si sostanzia nell'applicazione della norma prevista per il GOA, così come essa è al caso simile (se non identico quanto alle funzioni giurisdizionali) del GOT senza alcun intervento manipolativo del testo normativo, e che siffatta interpretazione è costituzionalmente orientata non solo con l'art. 38 della Costituzione, ma anche eurounitariamente orientata con i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la citata sentenza 27 giugno 2024, Peigli contro Ministero della Giustizia e altri, causa C-41/23, che ha riconosciuto il diritto alla tutela assistenziale e previdenziale per i GOT.



14. Si ricorda la giurisprudenza della CGUE, che ammette l'interpretazione analogica come strumento d'integrazione normativa e, del pari, si svolge la notazione che il mancato ricorso all'interpretazione analogica creerebbe una disparità di trattamento tra due categorie di giudici onorari con le stesse identiche funzioni giurisdizionali e la stessa qualifica professionale di provenienza (avvocato), a nulla rilevando la durata limitata al quinquennio della funzione onoraria di GOA (prorogabile di un anno), rispetto alla durata triennale, confermabile per una volta, della nomina del GOT.
15. L'Avvocato controricorrente evidenzia, dal canto suo, che l'eccezionalità della prosecuzione dell'iscrizione alla Cassa, per gli stessi GOA, si desume dal fatto che l'art. 9 della legge n. 276 del 1997 la prevede solo per l'esercizio delle funzioni onorarie nello stesso distretto in cui ha sede l'Ordine professionale di appartenenza, con la ulteriore particolarità che, in tal caso, si determina la cancellazione dall'Albo degli avvocati. Inoltre, la più volte invocata pronuncia delle Sezioni Unite del 2017 avrebbe sì riguardato la fattispecie del giudice di pace, ma avrebbe espresso principi dichiarati validi per tutte le categorie di giudici onorari per i quali non sia appositamente prevista una disciplina previdenziale. Ancora, l'art. 10 della legge n. 576 del 1980 è richiamato soltanto dalla disciplina sui GOA e ne mutuerebbe, sotto questo aspetto, la natura eccezionale. Infine, neppure la risoluzione n. 68/E del 10 maggio 2004 dell'Agenzia delle Entrate sarebbe invocabile nella specie, atteso che non ricorrerebbe il requisito dell'esercizio abituale di una professione, a fianco e in aggiunta alle funzioni onorarie, onde poter inquadrare i redditi *de quibus* fra quelli da lavoro autonomo ex art. 53 TUIR.
16. Ribadisce, con la memoria illustrativa, che, al caso, non sono applicabili, *ratione temporis*, le previsioni dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 relative alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (poi adottato con delibera del 31 gennaio 2014) e che, anche in forza del giudicato interno formatosi sul mancato esercizio della professione, a seguito della pronuncia del giudice di prime cure non censurata in appello sul punto, manca del tutto il presupposto essenziale per l'iscrizione alla Cassa (*di est* l'esercizio della professione e non la percezione di un reddito), ponendosi semmai la diversa questione del versamento dei contributi alla gestione separata.
17. Tanto premesso, la latitudine dello scrutinio di legittimità richiesto dalla Cassa forense involge l'imponibilità contributiva dell'indennità percepita per l'attività di GOT svolta dall'Avvocato Giuseppe Monaco, nel periodo 2007-2010, e vale



prendere le mosse dagli snodi argomentativi evidenziati nell'ordinanza interlocutoria della Sezione lavoro, di seguito tratteggiati.

18. Per il periodo in esame, 2007-2010, mancava una previsione normativa puntuale che disciplinasse il regime previdenziale della magistratura onoraria, e in particolare dei GOT iscritti all'Albo degli avvocati.
19. La disposizione istitutiva dei GOT (art.35, co.1 d.lgs. n.51/1998) si limitò a stabilire che costoro (insieme ai vice procuratori onorari) prendessero il posto dei vice pretori e dei vice procuratori.
20. In precedenza, ovvero nel 1997, la legge n.276 aveva, invece, disciplinato il regime previdenziale per una particolare categoria di giudici onorari, ovvero i giudici onorari aggregati, stabilendo (art.8) che l'attività dei GOA svolta dagli avvocati iscritti all'albo fosse attività professionale ex l. n.576/80 e che sull'indennità percepita in relazione ad essa sussistesse l'obbligo di versamento alla Cassa di categoria.
21. Nel 2012, l'art.21, co.8 legge n.247/2012 ha imposto l'iscrizione alla Cassa forense di tutti gli avvocati iscritti all'Albo: dal 2012, pertanto, gli avvocati che esercitino le funzioni di GOT devono dunque essere iscritti alla Cassa, e l'indennità percepita nell'esercizio di tale funzione viene considerata quale reddito professionale su cui calcolare i contributi.
22. Nel 2017, l'art.25, co.3 e 4 d.lgs. n.116/2017 ha stabilito che i giudici di pace e i vice procuratori onorari siano iscritti alla Gestione Separata costituita presso l'Inps, salvo che per gli iscritti all'Albo degli avvocati, rispetto ai quali continua a vigere la copertura assicurativa presso la Cassa forense ai sensi dell'art.21 l. n.247/2012.
23. Quanto all'assunto della Cassa, secondo cui, in caso di rigetto del ricorso, si avrebbe un vuoto di copertura previdenziale, in effetti, agli avvocati iscritti all'albo che abbiano svolto le funzioni di GOT prima dell'entrata in vigore della legge n.247/2012, non si potrebbe applicare retroattivamente tale regime; né la copertura assicurativa presso la Cassa previdenziale di categoria potrebbe derivare dalla legge n.276/1997 ove si dovesse condividere l'assunto, fatto proprio dalla sentenza impugnata, di una sua inapplicabilità in via analogica.
24. Neppure potrebbe affermarsi una loro tutela previdenziale mediante iscrizione alla Gestione separata: ai sensi dell'art.2, co.26 della legge n.335/1995, devono essere iscritti alla Gestione separata innanzitutto i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.49, co.2, lett. a) d.P.R.



n.917/86 – oggi art.50, co.1, lett. c-*bis*) – mentre i redditi percepiti dai giudici onorari sono stati ricondotti, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla lettera f) del medesimo art.50, relativo a «le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni» (Cass.n.15237/2004 relativamente ai vice procuratori onorari; Cass.n.10235/2005 e Cass. Sez.Un. n.13721/2017 relativamente ai giudici di pace).

25. In secondo luogo, devono essere iscritti alla Gestione separata, sempre ai sensi dell'art.2, co.26 legge n.335/1995, i soggetti che esercitano in forma abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art.49 d.P.R. n.917/86 – oggi art.53 d.P.R. n.917/86 – e le Sezioni Unite di questa Corte, nella citata sentenza n.13721/2017, hanno però escluso che l'indennità percepita dai giudici di pace iscritti all'albo professionale degli avvocati vada configurata quale reddito da lavoro autonomo.
26. L'esito cui si arriverebbe sarebbe, dunque, di assenza di qualsiasi tutela previdenziale in capo ai GOT iscritti all'albo degli avvocati prima dell'entrata in vigore della l. n.247/12 e siffatto esito non può non confrontarsi con una riflessione di fondo circa il principio di universalizzazione della copertura previdenziale che questa Corte ha affermato con particolare riguardo all'iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati, i quali, nel regime anteriore alla legge n.247/2012, potevano non essere iscritti alla Cassa di categoria (tra le tantissime, ad es. Cass. n.3216/2018, Cass.n.5826/2021, Cass.n.24047/2022), o per gli ingegneri che, svolgendo altra attività oltre quella professionale, non possono essere iscritti ad Inarcassa (tra le tante, Cass.n.20288/2022) o, ancora, per i commercialisti (Cass.n.32508/2018); principio di universalizzazione poi condiviso dalla Corte costituzionale (Corte cost. nn.104/2022 e 55/2024).
27. Gli stessi interventi legislativi posteriori - legge n.247/2012 e decreto legislativo n.116/17 - sono andati nella direzione di affermare la copertura assicurativa (presso la Cassa o presso la Gestione separata) della magistratura onoraria, così come aveva già fatto la legge n.276/1997 riguardo ai GOA.
28. In questo quadro di riferimento la citata pronuncia resa a Sezioni Unite n.13721/17 ha riguardato un giudice di pace iscritto all'albo degli avvocati e la Corte ha innanzitutto negato che alla figura del giudice di pace fosse riferibile l'inciso contenuto nell'art.50, co.1, lett. f) d.P.R. n.916/87 «semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione»,



siccome collocato nel testo della norma prima della menzione dei giudici di pace, menzione priva di una relazione sintattica diretta con la proposizione incidentale, subordinata alla sola parte iniziale della lettera f).

29. Merita domandarsi se l'argomento dianzi detto debba essere reconsiderato riguardo alla figura dei GOT: questi non sono espressamente menzionati dalla lettera f), e potrebbero dirsi ricompresi nella parte generale della disposizione, ovvero quella iniziale, precedente l'inciso suindicato, e relativa a «le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni».
30. La stessa sentenza n.13721/2017 sviluppa poi un secondo argomento, in base al quale il reddito percepito dall'avvocato, per le funzioni svolte quale giudice di pace, non può dirsi di lavoro autonomo, trattandosi di una indennità correlata all'esercizio di pubblica funzione anziché di un corrispettivo avente carattere sinallagmatico come quello proprio dell'attività professionale.
31. Già la legge n.276/1997, relativamente ai GOA, aveva considerato reddito da attività professionale di avvocato ex l. n.576/1980 l'indennità percepita per le funzioni di giudice onorario e nello stesso senso è andato il legislatore in seguito, con l'art.21 l. n.247/2012: nel momento in cui ha imposto l'iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati iscritti all'Albo, e quindi anche per coloro che esercitino attività di G.O.T., ha considerato reddito da attività professionale l'indennità percepita per le funzioni di G.O.T.
32. Più in generale, occorre riflettere se non sia lo stesso art.50, co.1, lett. f) d.P.R. n.917/86 ad ammettere che qualsiasi indennità percepita dallo Stato per «l'esercizio di pubbliche funzioni» configuri non più un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, bensì un reddito da lavoro autonomo quando le pubbliche funzioni siano svolte «da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1» (ora art.53).
33. Una riconduzione dell'indennità percepita alla natura di reddito da lavoro autonomo porterebbe alla copertura assicurativa dei GOT iscritti all'Albo: o presso la Cassa, oppure presso la Gestione separata le volte in cui, in base alle disposizioni regolamentari della Cassa, tale reddito fosse insufficiente a far sorgere l'obbligo di contribuzione soggettiva rimanendo solo quella integrativa – ciò che non sarebbe nel caso di specie in base alla narrativa della sentenza impugnata – alla luce del già citato orientamento di questa Corte sorto riguardo agli avvocati tenuti al versamento del solo contributo integrativo e non obbligati,



per limiti di reddito, all'iscrizione alla Cassa (l'art.11 l.n.576/1980 dispone che: «tutti gli iscritti agli albi di avvocato...devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare...»).

34. Dipanati, dunque, anche gli argomenti dell'ordinanza interlocutoria, il ricorso all'esame è da rigettare.
35. Non può trascurarsi, nell'affrontare la disamina della questione nomofilattica all'attenzione delle Sezioni Unite, la genesi della figura del GOT, rammentando che, sul finire degli anni novanta del secolo scorso, il legislatore ha modificato profondamente l'assetto degli uffici giudiziari di primo grado: con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) ha abolito le preture, ne ha trasferito le competenze ai tribunali e a ciò si è accompagnata la contestuale modifica dell'art. 48 della legge sull'ordinamento giudiziario che, insieme ad alcune norme inserite nel codice di procedura civile (articoli da 50-*bis* a 50-*quater*), ha sancito la regola generale, pur non priva delle eccezioni espressamente stabilite dalla legge, della monocraticità del giudice di tribunale di primo grado (il giudice unico di primo grado) e ha introdotto, in sostituzione del vice-pretore onorario che affiancava il pretore, intervenendo sul regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), il giudice onorario di tribunale (GOT) e, negli uffici requirenti, il vice procuratore onorario (VPO).
36. L'art. 43-*bis* ord. giud. - in seguito abrogato, in occasione del successivo intervento riformatore della magistratura onoraria del 2016 e ulteriori e successive novelle - stabiliva che: «I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione. I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari: a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale».



37. Tale norma attribuiva, quindi, ai GOT il medesimo ruolo prima demandato ai vicepretori onorari, confermando ed apparentemente ampliando - non essendo riprodotto l'inciso «di regola» che era nel (contestualmente abrogato) art. 34 ord. giud. - il divieto di tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
38. Il GOT, inoltre, poteva operare in materia civile e penale nei limiti delle competenze monocratiche e, specie negli anni più recenti, la necessità di fare fronte ad un ragguardevole arretrato della giustizia civile e di definire i giudizi civili in tempi ragionevoli, anche al fine di evitare consistenti esborsi pubblici dovuti alle condanne per equa riparazione da irragionevole durata dei processi, ha finito con il consentire, anche in forza delle circolari del CSM sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudiziari, sia l'assegnazione di ruoli autonomi ai giudici onorari di tribunale, sia la loro partecipazione ai collegi in supplenza dei giudici professionali (v., *amplius*, Cass., Sez. Un., 19 maggio 2008, n. 12644).
39. Occorre rimarcare, poi, sotto un distinto profilo, che l'art. 245 del d.lgs. n. 51 *cit.* aveva originariamente fissato un termine di cinque anni entro cui il GOT avrebbe dovuto essere indifferibilmente eliminato dall'ordinamento, termine ritenuto, all'epoca, congruo per una riforma complessiva della magistratura onoraria in conformità ai principi enunciati dall'art. 106, secondo comma, Cost., espressamente richiamati dalla predetta norma.
40. Tuttavia, le varie figure di giudici onorari esistenti nell'ordinamento e nel sistema processuale hanno continuato, di fatto, ad operare, di proroga in proroga, fino alla fissazione del termine ultimo «non oltre il 31 maggio 2016», in attesa di una riforma complessiva coerente con il predetto precetto costituzionale.
41. Il legislatore ha, quindi, operato una prima riforma complessiva della magistratura onoraria, contenuta, in attuazione della delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) che ha ridotto la magistratura onoraria, per il primo grado, a due figure, ossia i giudici onorari di pace e, per le funzioni requirenti, i viceprocuratori onorari.
42. L'entrata in vigore della riforma era differita alla data del 31 ottobre 2025 (art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017) ed è storia recente l'ulteriore intervento normativo



di modifica, con legge 15 aprile 2025, n. 51, recante «**Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria**» che ha ridisegnato complessivamente la magistratura onoraria, anche per effetto dei numerosi interventi delle Corti sovranazionali.

43. Come recente è, nel contesto delle pretese fatte valere in giudizio, anche nelle sedi sovranazionali, dalla magistratura onoraria per la stabilizzazione, le tutele, i diritti soggettivi conferiti ai medesimi magistrati onorari dal diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, la declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n.71 del 2026, dell'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza.
44. In particolare, la ridetta sentenza n. 71 del Giudice delle leggi (alla cui motivazione si rinvia) ha demandato al legislatore il compito di intervenire a dettare i criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari di derivazione unionale per il periodo precedente la stabilizzazione, con particolare riferimento a quello anteriore alla riforma operata con il d.lgs. n. 116 del 2017, commisurandoli all'attività qualitativa e quantitativa svolta e alla circostanza che, di regola, non ha il carattere dell'esclusività.
45. Nelle more di tale intervento, ha soggiunto la Corte costituzionale, non potrà che spettare al giudice comune – ove accerti, di fatto e secondo le coordinate tracciate dalla Corte di giustizia, la ricorrenza, nel caso concreto sottoposto al suo scrutinio, di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell'Unione – quantificare il contenuto economico dei ricordati diritti unionali alle ferie, all'assistenza e alla previdenza, pur sempre nel rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati e, in particolare, della non equiparabilità del trattamento economico dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali.
46. Nella vicenda all'esame non è stato, tuttavia, devoluto l'accertamento di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell'Unione con la pretesa di quantificare il



contenuto economico dei diritti unionali alle ferie, all'assistenza e alla previdenza nel rispetto della non equiparabilità del trattamento economico dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali, ma si controverte esclusivamente dell'an del rapporto obbligatorio contributivo tra la Cassa categoriale e il magistrato onorario, professionista iscritto all'Albo e dedito esclusivamente alla funzione onoraria di GOT, nel periodo già più volte richiamato e antecedente all'intervento legislativo riformatore del 2012 che ha reso obbligatoria l'iscrizione alla Cassa categoriale per gli iscritti all'Albo professionale.

47. Tanto rimarcato, la connotazione onoraria del rapporto di servizio è stata in più occasioni evidenziata dal Giudice delle leggi, fra queste, la sentenza n.267 del 2020 che, con riferimento al giudice di pace, ha affermato: «La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello *status* del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica "onoraria" del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017» (Corte cost. n. 267 del 2020 *cit.*).
48. In precedenza, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 174 del 2012, aveva sottolineato l'impossibilità di assimilare giudici onorari e magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giudiziarie, e l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni, sulla scia della sentenza n. 60 del 2006 e delle ordinanze n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999 e per la delimitazione della figura del magistrato onorario entro il paradigma del secondo comma dell'art. 106 Cost., con le sentenze n. 99 del 1964 e n. 103 del 1998.
49. Nella giurisprudenza costituzionale la funzione onoraria è stata, pertanto, contraddistinta da: a) la compatibilità con lo svolgimento di un'attività lavorativa o professionale (sentenze n. 267 del 2020 e n. 70 del 1971; ordinanze n. 174 del 2012, n. 479 del 2000, n. 272 del 1999 e n. 57 del 1990); b) una scelta ispirata a criteri di natura politico-discrezionale e non tecnico-amministrativa (sentenze n. 41 del 2026 e n. 319 del 1994); c) una disciplina del servizio derivante, pressoché esclusivamente, dall'atto di conferimento dell'incarico (sentenze n. 41 del 2026 e n. 319 del 1994); d) una durata normalmente temporanea dell'incarico



- medesimo (sentenza n. 41 del 2026 e n. 319 del 1994); e) un compenso di natura indennitaria e non retributiva (sentenze n. 41 del 2026, n. 220 del 2005 e n. 319 del 1994; ordinanze n. 272 del 1999, n. 594 e n. 379 del 1989); f) l'esercizio di «funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere civico e di dignità sociale, e non identificabili con attività professionale» (sentenza n. 70 del 1971).
50. Ed ancora, con pronuncia additiva, Corte cost. n. 41 del 2021, con la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa in tema di partecipazione ai collegi delle Corti d'appello dei giudici ausiliari, nella parte in cui non ne prevedeva l'applicazione fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall' art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017, riconosceva - per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale - «una temporanea tollerabilità costituzionale» (così Corte cost. n. 41 *cit.*), rispetto al parametro dell'art. 106, primo e secondo comma, della Carta costituzionale.
51. Le molteplici figure di magistrato onorario sono state, quindi, ricondotte ad unità con la cennata riforma di cui al d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, registrandosi, sul piano legislativo, un ampliamento di compiti e funzioni attribuiti ai magistrati onorari (scenario del quale la Corte costituzionale ha dato conto nella sentenza n. 41 del 2021, con specifico riferimento ai giudici ausiliari d'appello, e nella sentenza n. 172 del 2021, con riferimento ai GOT), in tensione con il disegno costituzionale richiedente un impiego solo marginale della magistratura onoraria.
52. Tale assetto del sistema costituzionale ed eurounionale della magistratura non professionale fa, tuttavia, solo da sfondo alla soluzione della questione all'esame, per la quale occorre gettare lo sguardo alle discipline *ratione temporis* vigenti, per il profilo qui d'interesse, vale a dire se possa darsi rapporto contributivo tra la Cassa professionale e i GOT per le funzioni esplicate *ante* riforma del 2012.
53. Nel periodo di causa (2007/2010) vigeva la legge n. 576 del 1980 - «Riforma del sistema previdenziale forense» - che all'art. 22 disponeva che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per «tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità».
54. Non era ancora vigente il Regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 - «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» - che, innovando il regime previgente, ha disposto che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria anche per gli iscritti agli albi forensi che svolgono funzioni di giudice di pace e di giudici onorari del tribunale; e che in tal caso i contributi soggettivi ed integrativi devono essere calcolati sulle indennità



- derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.
55. La legge n. 51 del 1998, interpolando il r.d. n. 12 del 1941 con gli artt. 42-*ter*, 42-*quater*, 42-*quinqies*, 42-*sexies*, 42-*septies* e 43-*bis*, ha istituito la figura dei GOT, nulla disponendo in ordine al trattamento previdenziale dell'indennità loro corrisposta (art. 42-*septies*).
56. L'art. 8 della precedente legge n. 276 del 1997 - secondo cui «l'indennità ... corrisposta ai giudici onorari aggregati (GOA) nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale» e «il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza» - è stata specificamente dettata per i GOA, senza alcun riferimento ai GOT.
57. Nel periodo di causa, pertanto, né la legge che regolava, in generale, l'iscrizione degli avvocati alla Cassa, né la legge che ha introdotto la figura del GOT disponevano l'obbligatorietà della contribuzione alla Cassa, la costituzione di un rapporto previdenziale con il presupposto, in prospettiva, di oneri finanziari per la Cassa e correlati vantaggi prestazionali per l'iscritto, e con obbligo di versare la contribuzione integrativa in linea con la vocazione solidaristica del regime previdenziale forense.
58. Inoltre, la distanza tra GOT e GOA era confermata dalla diversa estrazione degli aspiranti: per la nomina a GOT era sufficiente la laurea in giurisprudenza, con l'esercizio della professione forense in guisa di mero titolo di preferenza (cfr. art. 42-*ter* r.d. n. 12 del 1941 e 4 del d.m. Ministero della Giustizia del 26 settembre 2007), per la nomina a GOA - almeno nel testo originario, precedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 328 del 1998 - la laurea in giurisprudenza non era sufficiente, essendo necessario essere avvocato o, eventualmente, professore universitario o ricercatore universitario confermato in materie giuridiche.
59. L'arruolamento nei ranghi dei GOT è stato, sin dall'origine, riservato ai semplici laureati in giurisprudenza, mentre l'arruolamento nei ranghi dei GOA, riservato ai laureati provenienti dalle dette professionalità suffragava, anche in termini di



incentivo alla scelta, la specifica previsione dell'art. 8 della legge n. 276 del 1997 sul trattamento previdenziale.

60. Quanto al testo dell'art. 50, comma 1, lett. f), t.u.i.r. (come modificato dall'art. 2, comma 36, della legge finanziaria 2004) - «sono da considerarsi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato ... per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione dei casi in cui le prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione» modifica che, ad avviso della Cassa, dal 2004 consentirebbe di ritenere imponibili, ai fini previdenziali, anche le indennità percepite dai GOT - che dall'art. 50, comma 1, lett. f), t.u.i.r. - come interpretato dalla Risoluzione n. 68/E del 10 maggio 2004 e dalla seguente Nota del Ministro della giustizia del 31 maggio 2004 - può trarsi, al più, la conclusione dell'imponibilità a fini tributari dell'indennità percepita dai GOT, il che, tuttavia, non dispiega alcun fondamento normativo per il diverso profilo dell'imponibilità previdenziale.
61. L'imponibilità previdenziale, in assenza di un'apposita, diversa previsione, è rimasta regolata - anche nel 2004 e negli anni seguenti, e fino al Regolamento attuativo dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 - dall'art. 22 della legge n. 576 del 1980 che obbligava all'iscrizione alla Cassa solo coloro che esercitassero la libera professione con carattere di continuità, cui, all'evidenza, non è equiparabile l'esercizio onorario di funzioni giurisdizionali.
62. L'art. 8 della legge n. 276 del 1997, specificamente dettato per i GOA, non si limita a qualificare come «redditi professionali» le indennità percepite ma disciplina espressamente anche la loro imponibilità previdenziale (cfr. comma 4).
63. Le critiche che la Cassa muove alla sentenza d'appello per avere, da un canto, escluso l'applicabilità, per analogia, ai GOT della disciplina previdenziale applicabile ai GOA in forza della legge n. 276 del 1997 ma, dall'altro, ritenuto applicabile anche ai GOT il principio fissato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 13721 del 2017 con riferimento ai giudici di pace, sono superabili con i precipui rilievi di seguito enunciati.
64. Ammesso e non concesso che una disciplina previdenziale, specificamente dettata per una categoria di lavoratori (GOA) e impositiva di oneri, possa essere applicata per analogia ad un'altra categoria (GOT), oltre a quanto già detto quanto ai diversi titoli d'accesso, «mentre...il giudice onorario istituito ex lege n. 51 del 1988 si colloca in continuità, anche operativa, con il vicepretore onorario, i giudici onorari aggregati sono stati istituiti per far fronte all'esigenza contingente di definire i



procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni».

65. L'eccezionalità della prosecuzione dell'iscrizione alla Cassa, per gli stessi GOA, si desume, del resto, dalla delimitata portata del precetto enunciato con l'art. 9 della legge n. 276 del 1997 che la prevede solo per l'esercizio delle funzioni onorarie nello stesso distretto in cui ha sede l'Ordine professionale di appartenenza, con l'ulteriore corollario che, in tal caso, si determina la cancellazione dall'Albo degli avvocati.
66. Per i GOA, cui la legge ha attribuito lo stato giuridico di magistrati onorari, originariamente per un tempo predeterminato (cinque anni prorogabili di un solo anno), la rubrica dell'art. 8 della legge n. 276 del 1997 evoca, è vero, un «trattamento previdenziale» non meglio specificato, invero, neppure dal testo della disposizione, se non quando il magistrato onorario sia un avvocato iscritto all'Albo, con la previsione che l'indennità corrisposta «è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale» (comma 5), ed è soggetta a contribuzione secondo le regole proprie della Cassa forense e, come esplicita la precedente previsione (comma 4), il Ministero della giustizia è tenuto a rimborsare all'avvocato la contribuzione ad essa versata e «commisurata all'indennità».
67. Inoltre, poiché la nomina alla funzione onoraria, ove riguardi il distretto in cui l'avvocato risulti iscritto all'Ordine, comporta la cancellazione dal relativo albo, l'art. 9, comma 1, legge n. 276 si preoccupa di garantire la continuità della copertura previdenziale, stabilendo che il periodo di attività nella funzione onoraria «è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale» (si rinvia, in tema, a Cass. 13 giugno 2017, n. 14659).
68. Oltre che avvocati, però, i GOA possono essere magistrati a riposo, avvocati e procuratori dello Stato a riposo, professori e ricercatori universitari laureati in giurisprudenza e notai, anche in pensione: anche costoro godono della garanzia previdenziale, come si evince dal fatto che l'indennità è «al netto dei contributi previdenziali» (art. 8, comma 2), a carico del Ministero della giustizia che «provvede al rimborso all'ente di appartenenza» (comma 4)).
69. Per i GOA, all'evidenza, l'onere contributivo è a carico dello Stato, a prescindere dalla configurazione del relativo rapporto (recita il comma 4 dell'art. 8 legge n. 276 *cit.*: «Il Ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di



appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza»).

70. La specialità della disposizione per i GOA, che esclude la possibilità di percorrere un'interpretazione analogica, risulta, pertanto, confermata dalla descritta regolazione e peculiare conformazione dell'obbligazione contributiva in un rapporto trilaterale tra Cassa, professionista e Ministero.
71. Ancora, l'art. 10 della legge n. 576 del 1980 (recante disciplina del contributo soggettivo) è richiamato soltanto dalla disciplina sui GOA e, anche per tale profilo, la natura eccezionale della disposizione osta ad un'interpretazione analogica.
72. E continuando, l'art. 50, comma 1, lett. f), come modificato dalla legge finanziaria per il 2004 - che assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità corrisposte dallo Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni - contempla espressamente la sola categoria dei giudici di pace e non anche i GOT.
73. Queste Sezioni Unite, chiamate a districare il nodo interpretativo posto dall'art. 50, comma 1, lett. f), con riferimento al giudice di pace, hanno affermato (sentenza n.13721/2017 *cit.*) che la previsione è riferibile, in generale, alla categoria dei funzionari onorari «della quale fa parte il giudice di pace», che hanno un rapporto di servizio volontario con attribuzione di funzioni pubbliche.
74. La lettura che deve darsi della sentenza n. 13721 *cit.*, nel delimitato ambito, anche temporale del *thema decidendum* posto con il ricorso all'esame, è la valorizzazione della natura indennitaria dell'erogazione erariale per l'esercizio di una funzione pubblica unitamente al criterio direttivo indicato dall'art. 2, comma 13, lett. f), della legge delega n. 57 del 2016 - recante «Delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» - di individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, secondo la tecnica non inconsueta della traslazione degli oneri previdenziali a carico del beneficiario.
75. La peculiare vicenda all'esame, per l'orizzonte temporale al quale si riferisce e il confinamento entro i limiti del *thema decidendum* - recupero di contributi pretesi dalla Cassa categoriale in riferimento ad epoca antecedente alla riforma del 2012



- non impinge nella tutela previdenziale e assistenziale dei GOT con riconoscimento dei diritti unionali dianzi cennati, essendo chiamate queste Sezioni Unite a dirimere esclusivamente il profilo dell'*an debendi* della contribuzione alla Cassa categoriale sulla scorta dell'azione proposta, di accertamento negativo della pretesa contributiva veicolata dalla cartella esattoriale opposta.
76. Né sono messi qui in discussione gli approdi acquisiti in tema di universalizzazione della copertura previdenziale, valorizzati nell'ordinanza interlocutoria con particolare riferimento all'iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati, i quali, nel regime anteriore alla legge n.247/2012, potevano non essere iscritti alla Cassa di categoria o per gli ingegneri che, svolgendo altra attività oltre quella professionale, non possono essere iscritti ad Inarcassa o, ancora, per i commercialisti (v. i precedenti dianzi richiamati nel tratteggiare gli snodi argomentativi dell'ordinanza interlocutoria); principio di universalizzazione poi condiviso dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn.104 del 2022 e 55 del 2024.
77. Che gli interventi legislativi posteriori alla vicenda all'esame, segnatamente la legge n.247/2012, il decreto legislativo n.116/2017 che ha ricondotto ad unità le molteplici figure di magistrato onorario e, da ultimo, la legge n. 51/2025, siano andati nella direzione di affermare la copertura assicurativa, presso la Cassa o presso la Gestione separata, della magistratura onoraria, così come già fatto dalla legge n.276/1997 per i GOA, non autorizza a rinvenire, anche per il passato, un'obbligazione contributiva che rimane priva, per il periodo dibattuto in giudizio, di qualsivoglia fondamento normativo.
78. Ne' per l'orizzonte del *thema decidendum* può indagarsi, in questa sede, del rapporto previdenziale assicurativo tra il GOT e l'INPS, gestione separata, a tacer d'altro per essere stato l'ente previdenziale estraneo al giudizio e per non essere stata coltivata dal magistrato onorario, per il periodo di causa, alcuna pretesa sostanziale sottesa ai diritti di derivazione unionale nei sensi dispiegati dalla recentissima Corte cost. n. 71 del 2026 *cit.*
79. In conclusione, per tutte le esposte considerazioni, il ricorso è da rigettare.
80. La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del 16 dicembre 2025

Il Consigliere estensore

Rossana Mancino

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

